

CONDIZIONI DI UTILIZZO E REGOLAMENTO

AREE DI PARCHEGGIO DESTINATE AD OPERATORI E DIPENDENTI

Art. 1 – PREMESSE

SEA ha realizzato sugli aeroporti di Linate e Malpensa parcheggi destinati alla sosta dei veicoli di dipendenti ed operatori aeroportuali.

In essi sono state individuate aree dove è consentito, alle condizioni di cui al presente regolamento, il parcheggio dei veicoli di proprietà o in legittimo possesso di dipendenti di SEA e di Enti ed Operatori aeroportuali, muniti di regolare autorizzazione (di seguito anche “gli utilizzatori”). Per veicoli si intendono quelli riportati dagli Art. 46 e seguenti del nuovo codice della strada in particolare Autoveicoli, Motoveicoli, Ciclomotori e Minicar.

Art. 2 – OGGETTO

SEA consente ai dipendenti SEA e ai dipendenti di Società od Enti che abbiano un accordo in essere con SEA per l'utilizzo dei parcheggi, l'accesso ai parcheggi assegnati, previo rilascio e utilizzo dei relativi dispositivi di controllo e di sosta, ovvero i seguenti:

- Vetrofania personalizzata
- Tessera a banda magnetica, tesserino aeroportuale o tessera di prossimità (c.d. proxi) assegnati.

Art. 3 - MODALITA' D'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO E PENALI

Gli utilizzatori devono attenersi, nell'uso del parcheggio, alle seguenti condizioni:

- a) l'accesso è consentito unicamente mediante l'utilizzo del tesserino aeroportuale o tessera a banda magnetica o proxi, e solo per il parcheggio assegnato e autorizzato
- b) l'utilizzatore del parcheggio dovrà sempre esporre sul proprio veicolo l'apposita vetrofania di cui all'art. 2;
- c) i dispositivi di cui alle lettere a. e b. non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi, né utilizzati impropriamente, pena l'interdizione al parcheggio e salvo il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti che da tale comportamento potessero derivare;
- d) Il veicolo dovrà essere parcheggiato all'interno degli spazi assegnati e delimitati da apposita segnaletica;
- e) **In caso di una delle seguenti ipotesi: ingresso al parcheggio senza il dispositivo che ne consente l'accesso, veicolo sprovvisto di vetrofania, posizionamento scorretto del veicolo, sosta del veicolo in area non consentita, intralcio alla circolazione, non rispetto della segnaletica verticale e/o orizzontale presente, utilizzo di un'area di sosta non specificatamente autorizzata e assegnata, SEA provvederà al blocco, alla rimozione con traino e al deposito del veicolo con oneri tutti a carico dell'utilizzatore e, per gli operatori non dipendenti Sea, in via solidale della Società/Ente d'appartenenza;**
- f) In caso di smarrimento dei dispositivi che consentono l'accesso e la sosta, o necessità di nuova emissione dei dispositivi stessi per cambio del veicolo, gli utilizzatori dovranno rivolgersi all'Unità Parcheggi, che provvederà al rilascio di un documento d'accesso provvisorio; all'atto della sostituzione dei dispositivi d'accesso verrà addebitata la somma di € 15,00 per il rilascio della vetrofania e di € 25,00 per la tessera magnetica;
- g) In caso di utilizzo eccezionale di un veicolo sostitutivo a quello abituale e quindi sprovvisto di vetrofania dovrà essere tempestivamente informata l'Unità Parcheggi, fornendo tutte le informazioni necessarie al rilascio di una autorizzazione provvisoria sempre necessaria. Diversamente il veicolo sprovvisto di vetrofania verrà bloccato e/o rimosso e depositato in apposito recinto con addebito di tutte le spese, come da precedente punto e);
- h) **la sosta è consentita esclusivamente durante ed in stretta relazione al periodo di lavoro prestato;**
- i) in caso di sosta prolungata oltre l'orario di lavoro, SEA, previa verifica con la Società d'appartenenza, provvederà a bloccare il veicolo e ad addebitare all'utilizzatore i corrispettivi per il parcheggio (applicando le tariffe standard pubblicate da SEA per il parcheggio viaggiatori P2 di Linate).
- j) Nel caso di dipendenti SEA, gli importi di cui sopra verranno comunicati alla Direzione del Personale e potranno essere trattenuti in busta paga. Nel caso di dipendenti di Enti/Società terze, in caso di mancato pagamento da parte del proprietario o possessore del veicolo, risponderà in via solidale la Società/Ente d'appartenenza.

Art. 4 – REGOLE DI SICUREZZA

Nelle aree di sosta e circolazione vanno osservate le norme vigenti che regolano la circolazione dei veicoli. L'utente è tenuto ad osservare scrupolosamente la segnaletica apposta sulla viabilità e tutte le disposizioni di legge e regolamenti, pena l'interdizione al parcheggio e salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In particolare, è fatto divieto assoluto:

- a) di utilizzare fuochi e luci aperte;
- b) di effettuare lo scarico o il deposito di oggetti di qualsiasi specie, soprattutto se pericolosi, l'abbandono di questi rifiuti costituisce reato penale;
- c) di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, ricarica batterie, accumulatori etc. ed in generale di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione del veicolo;
- d) di parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno all'area ed alla pavimentazione stradale/carreggiata;
- e) di parcheggiare, senza specifico consenso di SEA, veicoli sprovvisti di targa regolamentare o targa sostitutiva autorizzata.

L'area di sosta e di circolazione potrà essere monitorata, esclusivamente per il perseguimento di finalità di sicurezza e monitoraggio sull'applicazione della disciplina, tramite sistemi di videosorveglianza, controllo delle targhe e utilizzo di sbarre in accesso e uscita dai parcheggi, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ

Gli Enti o Società terze sono responsabili, solidalmente coi propri dipendenti, del pieno rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e di eventuali danni derivanti alle strutture SEA durante l'uso del parcheggio.

Con l'accesso al parcheggio non sorgono obblighi in capo a SEA per la messa a disposizione di un posto auto dedicato (salvo il caso di accordi specifici con SEA).

È escluso qualsivoglia obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo da parte di SEA, che non risponde per eventuali danni, anche cagionati da terzi, furti, sottrazioni, effrazioni e/o atti di natura vandalica.

SEA non risponderà in caso di sinistri tra utilizzatori all'interno del parcheggio.

Art. 6 – TRASFERIMENTI

Nel caso debba essere inibito in via temporanea o permanente l'accesso ai parcheggi di cui all'art. 1, SEA s'impegna a mettere a disposizione altre aree di parcheggio all'interno del sedime aeroportuale; in tal caso dipendenti ed operatori s'impegnano a utilizzare tali aree sostitutive senza ulteriori pretese nei confronti di SEA.